Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 25 novembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle Inserzioni*)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 25 NOVEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % - 1975-1985, effettuate il 20 novembre 1976.

(12612)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **771.**

Soppressione della fabbriceria denominata dei SS. Vito, Modesto e Crescenza nella chiesa rettoria omonima, in Collecchio di Pescia.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria denominata dei SS. Vito, Modesto e Crescenza nella chiesa rettoria omonima, in Collecchio di Pescia (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **772.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Muscoline.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Muscoline (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. 773.

Soppressione dell'opera laicale o fabbriceria di S. Andrea apostolo nella chiesa pievania, in Buggiano.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa l'opera laicale o fabbriceria di S. Andrea apostolo nella chiesa pievania, in frazione Stignano del comune di Buggiano (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1976, n. 774.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto « Catechisti di Cristo Re », in Longobardi.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto « Catechisti di Cristo Re », in Longobardi (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1976, n. 775.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni, in Lamezia Terme.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nicastro 7 aprile 1968, integrato con quattro dichiarazioni, una di pari data e le altre datate 27 marzo 1973, 1° ottobre 1974 e 15 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni, in località Capizzaglie del comune di Lamezia Terme (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. 776.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola e di S. Maria ad Nives, in Pettorano sul Gizio.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola e di S. Maria ad Nives, entrambe in Pettorano sul Gizio (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1976
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 382

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Inquadramento nell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera delle partecipazioni statali nelle società *Azienda tabacchi italiani* e CIAAO.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli enti di gestione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

Viste le leggi 5 marzo e 22 dicembre 1973, numeri 30 e 931 con le quali è stata estesa, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, alle azioni di proprietà dello Stato nelle società: Azienda tabacchi italiani - ATI e CIAAO;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica il quale, nella riunione del 20 settembre 1974, ha approvato la proposta del Ministro per le partecipazioni statali di inquadrare detti pacchetti azionari nell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM;

Considerato che, non essendo i titoli delle società di cui sopra quotati in borsa, occorre, ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni possedute dallo Stato, fare riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio;

Viste le ministeriali in data 2 ottobre 1974 e 21 maggio 1975, numeri 32365 e 30692, con le quali, nel comunicare la cennata deliberazione del CIPE, è stato invitato l'EFIM ad esprimere il suo parere sul valore dei pacchetti azionari medesimi tenendo conto delle risultanze del bilancio delle società relativo all'esercizio 1974;

Viste le lettere inviate in merito dall'EFIM in data 20 giugno e 22 luglio 1975, numeri 6021 e 7141;

Visti i bilanci delle società medesime relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1974;

Ritenuto necessario ed opportuno fissare al 1° gennaio 1975 la decorrenza dell'inquadramento al fine di far coincidere la data della cessazione degli effetti della titolarità statale con il termine di chiusura dell'esercizio il cui bilancio è stato preso a riferimento ai fini della valutazione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

Considerato che le partecipazioni dello Stato nelle società « Azienda tabacchi italiani - ATI » e « CIAAO » sono costituite al 31 dicembre 1974, la prima, da n. 5.562.500 azioni da nominali L. 1.000 ciascuna e, la seconda, da n. 56.867 azioni da nominali L. 900 ciascuna, pari rispettivamente all'85,58 % ed al 95,31 % dell'intero capitale sociale delle due aziende, ascendente a L. 6.500.000.000 e a L. 53.700.300;

Ritenuto congruo attribuire i seguenti valori:

L. 2.708.238.200 alla partecipazione dello Stato nell'Azienda tabacchi italiani - ATI, in base all'ammontare del patrimonio netto della società risultante dal bilancio 1974;

L. 51.180.300 alla partecipazione azionaria dello Stato nella CIAAO, in base all'ammontare del patrimonio netto della società risultante dal bilancio 1974

ed operando su tale ammontare una detrazione che si reputa equo determinare in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto ed il capitale sociale, in relazione al fatto che, per la particolare situazione politica esistente in Etiopia e precisamente in Eritrea, dove sono situati in prevalenza gli immobili della CIAAO, il valore degli immobili stessi deve essere considerato sensibilmente inferiore al dato di bilancio;

Considerata l'esigenza che l'EFIM, al fine di realizzare il più efficace coordinamento delle attività dell'ATI e della CIAAO con quella delle altre società del gruppo, predisponga un piano di riassetto delle due società nel quale dovranno essere posti in evidenza, se eventualmente riscontrati, gli « oneri impropri » derivanti all'Ente medesimo dalla presente operazione di inquadramento;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 sono trasferite all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM le partecipazioni azionarie dello Stato nella Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a. e nella CIAAO S.p.a. costituite rispettivamente da n. 5.562.500 azioni da nominali L. 1.000 ciascuna e da n. 56.867 azioni da nominali L. 900 ciascuna.

Art. 2.

Il valore delle partecipazioni azionarie di cui al precedente articolo è determinato nella somma complessiva di L. 2.759.418.500 (duemiliardisettecentocinquantanovemilioniquattrocentodiciottomilacinquecento) che, con effetto dal 1° gennaio 1975, è portata in aumento del fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finaziamento industria manifatturiera - EFIM.

Art. 3.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera EFIM presenterà al Ministero delle partecipazioni statali, entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano per il riassetto delle società ATI e CIAAO diretto a realizzare il più efficace coordinamento della loro attività con quella delle altre società del gruppo e nel quale dovranno essere posti in evidenza, se eventualmente riscontrati, gli « oneri impropri » derivanti all'Ente dall'operazione di inquadramento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976
Registro n. 8 Partecipazioni statali, foglio n. 270

(12259)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Parma ad ampliare il magazzino generale esercitato in località Cornocchio, Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1949, 2 maggio 1950, 18 febbraio 1961, 14 agosto 1964, 20 giugno 1968, 11 marzo 1972 e 20 febbraio 1973, con i quali il consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in località Cornocchio, Parma, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista la istanza in data 30 ottobre 1975, con la quale il predetto consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il magazzino generale con tre fabbricati di nuova costruzione da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 288 del 2 dicembre 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato in località Cornocchio, Parma, con tre edifici, di nuova costruzione, contrassegnati con le lettere *A*, *B*, *C*, della superficie rispettivamente di mq 2075, mq 1956, mq 1211, e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti fabbricati possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate negli edifici di cui sopra, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che il consorzio interessato è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12423)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Autorizzazione agli uffici di sanità marittima di Pesaro, Pescara e Salerno a concedere la libera pratica via radio alle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto emesso, il 24 giugno 1959, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, con il quale gli uffici di sanità marittima dei porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste e Venezia, venivano autorizzati a concedere la libera pratica via radio alle navi a bordo delle quali non esiste alcuna manifestazione di malattia infettiva o sospetta tale e sempreché non provengano da località colpite da ordinanza emessa dal Ministero della sanità;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Riconosciuta la necessità di estendere la detta autorizzazione anche agli uffici di sanità marittima dei porti di Pesaro, Pescara e Salerno;

Decreta:

Gli uffici di sanità marittima dei porti di Pesaro, Pescara e Salerno sono autorizzati a concedere la libera pratica via radio alle condizioni e nei termini stabiliti dal menzionato decreto del 24 giugno 1959.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

(12555)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1976.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Lecce, approvato con regio decreto 7 aprile 1904, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1904, registro n. 17 D.A., foglio n. 360, il quale elenco comprende anche i corsi d'acqua scorrenti nell'attuale provincia di Taranto;

Visti i regi decreti 7 aprile 1927, n. 1155/2200, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927, registro n. 1, foglio n. 224 e 26 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1932, registro n. 1, foglio n. 15, con i quali vennero approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia redatto dall'ufficio del genio civile di Taranto;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: PADULA

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Pozzo Italsider, foglio 173, particella 29/*b*	—	Taranto	Località Giardinetto nei pressi della strada provinciale Taranto-Statte	Tutta la portata
2	Pozzo Italsider, foglio 116, particella 46	—	Id.	Località Murimaggio nei pressi del km 646 della strada statale n. 7	Id.

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
PADULA

(12122)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Procedimenti di lavorazione delle piume, penne, mezze piume e piumini destinati all'imbottitura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il regolamento di polizia veterinaria;

Rilevato che occorre fissare procedimenti di lavorazione delle penne, delle piume, delle mezze piume e dei piumini quando destinati all'imbottitura ai fini della profilassi delle zoonosi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini della profilassi delle zoonosi le penne, le piume, le mezze piume ed i piumini destinati all'imbottitura devono essere sottoposti durante la loro lavorazione al seguente procedimento di bonifica:

1) selezionatura;
2) depolverizzazione;
3) lavaggio;
4) lavaggio a fondo;
5) eliminazione dell'acqua in eccesso;
6) asciugamento mediante esposizione alla temperatura di 120 gradi centigradi - 140 gradi centigradi a 2 - 3 atmosfere, in apposita autoclave per un tempo non inferiore a 60 minuti primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12425)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1976.

Emissione del prestito denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2 e 8 della parte II, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 — come sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — che attribuiscono al Ministro per il tesoro la facoltà di autorizzare e regolare l'emissione delle cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, nonchè di modificare, ove occorra, le disposizioni stabilite nel relativo regolamento, concernenti il servizio delle cartelle stesse;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, n. 945, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, contenente norme da osservarsi per le operazioni sulle richiamate cartelle;

Visti i propri decreti in data 26 febbraio e 23 settembre 1976, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 22 aprile 1976, e n. 283 del 22 ottobre 1976, con i quali è stata autorizzata l'emissione di cartelle di credito comunale e provinciale, per un importo massimo di lire 652 miliardi di capitale nominale;

Visto, in particolare, che il citato art. 8 statuisce che alle cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato;

Ritenuto che, per esigenze determinate dall'attuale situazione del mercato finanziario, il collocamento delle cartelle, giusta delibera del 4 giugno 1976 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve aver luogo presso tutti gli istituti ed aziende di credito nel limite del 5% dell'incremento dei depositi relativo al semestre giugno-novembre 1976 e, per la quota rimanente, presso il pubblico;

Ritenuto che la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti non è in grado di provvedere al servizio del prestito di cui ai precitati decreti del 26 febbraio e 23 settembre 1976, in quanto non adeguatamente organizzata per l'assolvimento dei compiti connessi con il diffuso collocamento delle cartelle sul mercato e con la relativa gestione;

Considerato che, nell'ambito del Ministero del tesoro, la Direzione generale del debito pubblico è istituzionalmente in grado di assolvere il servizio nei termini sopra indicati;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico ha competenza generale per l'amministrazione dei titoli del debito pubblico e che alle cartelle emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applica la medesima disciplina prevista per i titoli del debito pubblico;

Considerato quindi che l'affidamento dell'amministrazione delle ripetute cartelle alla Direzione generale del debito pubblico si rivela per un verso necessario e, per l'altro verso, non incompatibile con le attribuzioni della direzione medesima, e che pertanto il servizio può convenientemente essere affidato alla direzione predetta;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/40343, dell'11 novembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 22 aprile 1976, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 23 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 22 ottobre 1976, è sostituito dal seguente:

« E' disposta l'emissione di un prestito denominato "Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997" per un importo, in valore nominale, di lire 500 miliardi, elevabile, per emissioni graduali, nel corso della durata del prestito, fino ad un capitale nominale di lire 652 miliardi.

L'amministrazione del prestito è attribuita alla Direzione generale del debito pubblico.

Le cartelle predette fruttano l'interesse annuo del dieci per cento, pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

Il prezzo di emissione delle cartelle per la quota di lire 500 miliardi nominali è stabilito in lire 81 per ogni cento lire di capitale nominale; l'operazione di raccolta delle relative sottoscrizioni da parte delle aziende di credito, con regolamento in contanti entro il 31 dicembre 1976, è affidata, con facoltà di riparto, alla Banca d'Italia, la quale verserà il relativo controvalore alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 5 gennaio 1977, osservando le disposizioni di cui agli articoli successivi; la sottoscrizione per l'eventuale differenza, fino al completamento della predetta quota di 500 miliardi nominali, sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, presso la tesoreria centrale, con le stesse modalità e negli stessi termini.

Per l'emissione graduale delle cartelle della specie, da emettere per sottoscrizioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 1976 e fino all'ammontare di 652 miliardi nominali, saranno osservate le disposizioni contenute nei successivi articoli 2 e 8; il prezzo di emissione delle cartelle rimane fissato in lire 81 per il 1977 e per ogni anno successivo sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro — da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* — sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. I versamenti in sottoscrizione per gli anni 1978 e successivi potranno essere effettuati soltanto dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che fissa il relativo prezzo di emissione.

I titoli possono essere al portatore e nominativi; i relativi segni caratteristici saranno determinati con successivi decreti, a norma dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, citato nelle premesse ».

Art. 2.

I commi primo, come modificato dal decreto ministeriale 23 settembre 1976, secondo e sesto dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 1976 sono sostituiti dai seguenti:

« Le cartelle considerate nel presente decreto sono distinte in serie di 10 miliardi di lire ciascuna e ad esse sono applicabili le norme vigenti in materia di debito pubblico ed in particolare quelle del sopra citato testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni.

I titoli al portatore hanno i tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000; i titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di una o più cartelle al portatore di una medesima serie, fino all'importo nominale complessivo della serie stessa.

I titoli al portatore per ciascuna serie hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno numerazione progressiva indipendentemente dalla serie. In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

L'ammortamento del prestito denominato "Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997" verrà effettuato, con rimborso alla pari dei titoli al portatore e nominativi appartenenti alle serie estratte, dal 1° gennaio 1978, in ragione di una serie all'anno dal 1977 al 1981 e di due serie all'anno dal 1982 al 1986; per i successivi anni, dal 1987 al 1995 compresi, sarà provveduto al sorteggio per il rimborso di una quota del capitale nominale del prestito vigente al 30 giugno precedente le singole estrazioni, nelle proporzioni annue indicate nel prospetto che segue, con arrotondamento alla serie intera, per eccesso, nell'ipotesi in cui la frazione inferiore a 10 miliardi risulti pari o superiore a 5 miliardi e, per difetto, in caso contrario:

il 10% per il 1987 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1988;

il 12% per il 1988 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1989;

il 14% per il 1989 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1990;

il 16% per il 1990 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1991;

il 18% per il 1991 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1992;

il 20% per il 1992 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1993;

il 25% per il 1993 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1994;

il 35% per il 1994 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1995;

il 50% per il 1995 con rimborsabilità dal 1° gennaio 1996,

la quota residua del prestito sarà rimborsabile, senza sorteggio, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il sorteggio, ai fini dell'ammortamento, sarà eseguito alle ore 10 del giorno 3 novembre di ogni anno, dal 1977 al 1995, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, dalla commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, mediante estrazione da apposita urna girevole di schede aventi numerazione corrispondente alle serie emesse e non ammortizzate, con le modalità e cautele vigenti per i sorteggi per l'ammortamento dei prestiti redimibili di debito pubblico. Ai fini del sorteggio per l'ammortamento, il 30 giugno precedente i singoli sorteggi sarà sospesa l'emissione graduale della serie in corso di rilascio a detta data; l'emissione graduale dei titoli appartenenti alla serie come innanzi sospesa potrà essere ripresa dopo la data di estrazione per l'ammortamento, qualora la serie stessa non sia stata sorteggiata. Le serie rilasciate per emissione graduale nel periodo compreso dal 1° luglio alla data del sorteggio non partecipano al sorteggio dell'anno in corso.

Ove il giorno 3 novembre sia festivo il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione e imbussolamento delle schede sono effettuate nella stessa sala alla medesima ora il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà alla pubblicazione delle serie estratte in apposito supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dandone comunicazione anche attraverso la stampa e la radio ».

Art. 3.

Le parole « alla sezione autonoma », esistenti alla fine del quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 1976, citato nelle premesse, sono sostituite con quelle « e i titoli alla Direzione generale del debito pubblico ».

Le parole « della Cassa depositi e prestiti », esistenti alla fine del quinto comma del citato art. 3, sono sostituite con quelle « del debito pubblico ».

Le parole da « di cui al precedente decreto » a « 28 luglio 1971, n. 190 », esistenti alla fine dell'ultimo comma del già citato art. 3, sono sostituite con quelle « vigenti per i titoli di debito pubblico ».

Art. 4.

Le parole « le cartelle » esistenti all'inizio dell'art. 5 del decreto 26 febbraio 1976, citato nelle premesse, sono sostituite con quelle « i titoli ».

Le parole « di dote e del patrimonio familiare » esistenti alla fine della lettera *c*) dello stesso art. 5 sono sostituite con quelle « del fondo patrimoniale ».

Dopo il secondo comma del predetto art. 5 è aggiunto il seguente comma: « Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Art. 5.

L'art. 6 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 1976, come modificato con il menzionato decreto ministeriale 23 settembre 1976, e l'art. 6-*bis* previsto dallo stesso decreto ministeriale 23 settembre 1976, sono abrogati.

All'emissione delle cartelle di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 6.

All'art. 7 del decreto ministeriale 26 febbraio 1976, citato nelle premesse, è aggiunto il seguente comma: « Sono altresì applicabili le disposizioni di cui agli articoli 10, 63, 64, 67, 77 e 83 del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 7.

A fronte dei versamenti del controvalore dei cinquecento miliardi nominali di « Cartelle », di cui all'art. 1, la sezione di tesoreria provinciale di Roma e la tesoreria centrale dello Stato rilasceranno, rispettivamente: alla Banca d'Italia apposito vaglia del Tesoro intestato al tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata/Cassa depositi in corrispondenza del versamento del relativo importo sul conto corrente infruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti; alla Cassa depositi e prestiti analoga quietanza d'entrata. Dal detto vaglia del Tesoro e dalle quietanze d'entrata dovrà risultare l'importo nominale delle relative « Cartelle » da emettere; i titoli da emettere in corrispondenza avranno decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1977 e non si farà luogo a conguaglio di dietimi per i giorni dal 1° al 5 gennaio.

All'atto della raccolta del controvalore della parte dei cinquecento miliardi nominali di cui all'art. 1, sottoscritta dagli istituti ed aziende di credito, la Banca d'Italia rilascerà ai sottoscrittori apposite ricevute — valevoli ai fini della successiva consegna dei titoli del prestito — nelle quali saranno indicati i quantitativi per taglio dei titoli al portatore richiesti.

La Banca d'Italia comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 28 gennaio 1977 i quantitativi per taglio dei titoli al portatore dell'importo nominale corrispondente alle sottoscrizioni di cui al precedente comma, da spedire alle varie sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle coesistenti filiali della Banca d'Italia. La consegna dei titoli al portatore ai sottoscrittori sarà effettuata, nei tagli risultanti dalle ricevute come sopra rilasciate e previo ritiro delle stesse, dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della Direzione generale del debito pubblico. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti comunicherà, entro lo stesso 28 gennaio, i dati riguardanti i titoli eventualmente da essa sottoscritti per completare la quota di 500 miliardi di cui all'art. 1; la consegna dei relativi titoli sarà effettuata presso la tesoreria centrale.

Art. 8.

Le sottoscrizioni relative alla quota eccedente i 500 miliardi di cui all'art. 1 devono, dalle aziende di credito e dagli istituti ed enti indicati nell'art. 8 della parte II, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 — come sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — essere concordate con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Il rilascio dei titoli al portatore del prestito, per le emissioni graduali di cui all'art. 1, sarà effettuato dalla Direzione generale del debito pubblico, su richiesta della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Ciascuna richiesta, corredata della quietanza/Cassa depositi di entrata del controvalore del capitale nominale dei titoli al portatore da rilasciare, determinato a norma dello stesso art. 1, dovrà contenere:

gli estremi della quietanza di entrata/Cassa depositi;

l'indicazione dell'avente diritto e le complete generalità e l'indirizzo della persona o delle persone alle quali i titoli debbono essere consegnati;

il capitale nominale dei titoli da rilasciare;

la sezione di tesoreria provinciale dello Stato presso la quale la consegna dei titoli dovrà essere eseguita.

La Direzione generale del debito pubblico, in conformità di ciascuna richiesta, provvederà a rilasciare, ove nulla osti, a favore del consegnatario, per l'importo nominale indicato nella richiesta stessa, titoli al portatore i quali fruttano interessi dalla data della quietanza/Cassa depositi di versamento in entrata del corrispondente controvalore. Il rateo di interesse, per il periodo decorrente dalla detta data sino alla fine del semestre in corso, verrà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla maturazione del detto periodo.

Il rateo di interessi decorrente dalla data del vaglia del Tesoro a quella della quietanza di entrata/Cassa depositi sarà corrisposto direttamente dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Art. 9.

In base a semplice richiesta dell'esibitore è ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i titoli nominativi possono essere divisi in altri titoli nominativi e, se non gravati da vincolo differente, riuniti al nome della medesima persona fisica o giuridica, purché appartenenti alla medesima serie.

Sui titoli del prestito sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse per gli altri titoli di debito pubblico.

Le cedole dei titoli al portatore non possono essere accettate in pagamento di imposte dirette, a norma del primo comma dell'art. 8 della parte II, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Art. 10.

All'operazione finanziaria di cui al presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 11 del decreto del Ministro per il tesoro 22 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975, concernente l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % 1976-91.

Art. 11.

La Banca d'Italia è tenuta a portare a conoscenza della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, entro il 4 gennaio 1977, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate dagli istituti ed aziende di credito sulla quota dei 500 miliardi di cui all'art. 1.

Art. 12.

Le spese relative all'allestimento e spedizione titoli, agli interessi semestrali ed alle quote di ammortamento sono a carico della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti; le occorrenti istruzioni saranno impartite dai competenti uffici generali del Ministero del tesoro.

Le contabilità relative alle operazioni di cui al presente decreto e quelle relative ai pagamenti per interessi ed estinzioni riguardanti il prestito saranno rese e revisionate con le stesse modalità e cautele vigenti per gli altri prestiti redimibili e dagli stessi uffici in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del debito pubblico d'intesa con i competenti uffici generali.

Art. 13.

L'art. 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 1976, citato nelle premesse è modificato come segue:

« A norma dell'art. 6 della parte II, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 — come sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — a titolo di compenso delle spese di amministrazione, le annualità dei mutui concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono aumentate di un'aliquota pari a centesimi quaranta per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo; di detta aliquota centesimi trenta sono attribuiti alla sezione stessa e centesimi dieci al bilancio dello Stato ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1976
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 2

(12587)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1976.

Norme, in materia di imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze, che non provvedono direttamente alla emissione delle fatture ovvero all'annotazione dei corrispettivi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma dell'art. 22, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il primo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la facoltà di consentire particolari modalità e termini:

a) per l'emissione, la numerazione, la registrazione e conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie, altre dipendenze o commissionari;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze, che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture ovvero all'annotazione dei corrispettivi, gli obblighi di fatturazione e di registrazione, nonché quelli di annotazione dei corrispettivi di cui agli articoli 23, 24 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

La procedura di cui al comma precedente è consentita anche per le operazioni effettuate dalle imprese, fuori della loro sede, tramite i propri dipendenti ovvero ausiliari o intermediari.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da imprese a mezzo di apparecchi automatici, installati presso terzi o comunque al di fuori dell'edificio in cui l'impresa esercita la propria attività, le annotazioni di cui al primo comma possono essere eseguite, globalmente, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza di ciascun mese solare.

Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario, gli obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione, possono essere eseguiti nel termine di cui al primo comma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(12613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Stefano Magra

Con decreto 1° giugno 1976, n. 36, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dalle acque del fiume Magra in comune di S. Stefano Magra (La Spezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 499 della superficie di mq 285 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 ottobre 1974 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12351)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Codognè

Con decreto 1° giugno 1976, n. 38, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquato resosi disponibile a seguito di lavori di rettifica del Rio Ghebo in comune di Codognè (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 306 della superficie di mq 1541 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 febbraio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12354)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bettola

Con decreto 15 giugno 1976, n. 547, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Nure in comune di Bettola (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 229 della superficie di mq 260 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12356)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Benedetto Po

Con decreto 10 luglio 1976, n. 774, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in golena del fiume Po in comune di S. Benedetto Po (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43 mappali 41 (mq 1980) e 42 (mq 170) della superficie complessiva di mq 2150 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 dicembre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12357)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cascina

Con decreto 7 giugno 1976, n. 618, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno con annesso casello idraulico in località Rampa Garzella in comune di Cascina (Pisa) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale 383 della superficie di mq 120 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 dicembre 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12358)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Badia Polesine

Con decreto 7 giugno 1976, n. 520, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno con annesso fabbricato in frazione di Villafora del comune di Badia Polesine (Rovigo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 18/b e 19 della superficie di mq 1892 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 ottobre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12359)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sarzana

Con decreto 7 giugno 1976, n. 458, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in destra ed in sinistra del torrente Calcandola in comune di Sarzana (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappali 880 (mq 15); 881 (mq 180); 171 (mq 1230); 175 (mq 320); 727 (mq 170); 728 (mq 15) e 729 (mq 490) della superficie complessiva di mq 2420 ed indicati nell'estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico rilasciati il 12 maggio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(12353)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Este

Con decreto 21 luglio 1976, n. 615, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali ex canale Restavo in comune di Este (Padova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. XVII mappali 637/a (mq 1061); 658/a (mq 2838); 778 (mq 2200); 637 1/2 (mq 1319); 1298 (mq 103); 559 (mq 708); 375 (mq 175); 562 (mq 1119); 625 (mq 50); 631 (mq 38); 747 (mq 303); al foglio n. XIX mappali 34 (mq 8106); 110 (mq 616); 33 (mq 1270); 134 (mq 2055); 122 (mq 4833); al foglio n. XX mappali 47 (mq 11.724); 83 (mq 17.220); 57 (mq 2249); 81 (mq 1198); 108 (mq 1685); 31 (mq 360); 189 (mq 1057); 24 (mq 1790); 100 (mq 2759); 106 (mq 818); 95 (mq 1749); 91 (mq 1406); 84 (mq 1366); 200 (mq 3830); 73 (mq 1220); 294 (mq 164); 67 (mq 1020); 639 (mq 410); 382 (mq 230); 223 (mq 6); 332 (mq 64); 214 (mq 760); 60 (mq 190); 333 (mq 707); 213 (mq 764); 36 (mq 912); 190 (mq 70); 185 (mq 464); 28 (mq 84); 56 (mq 1246); 140 (mq 3340); 396 (mq 389); 46 (mq 586); 164 (mq 2730); 385 (mq 2690); 23 (mq 8); 32 (mq 215) della superficie complessiva di mq 94.254 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 ottobre 1970 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di econometria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di econometria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12562)

Vacanza della cattedra di neurocitologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di neurocitologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12589)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Fabio Fanelli, nato a Firenze il 12 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 10 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(12590)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un poligono di tiro a segno in comune di Roccella Jonica

Con decreto interministeriale 23 giugno 1976, n. 673, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito in Roccella Jonica (Reggio Calabria), distinto nel catasto di tale comune alla partita 2828, foglio 46, p.p. 36, 119, 113, 115, 117, della superficie complessiva di Ha 0.37.22.

(12473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1976, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 376, l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto (Treviso), viene autorizzato ad accettare una donazione, da parte del comune di Turi (Bari), un terreno della superficie di Ha 2.52.00 sito in agro di Turi, contrada Paparusso, sulla strada statale n. 116 dei Trulli, distinto in catasto alla partita 11084, foglio n. 12, mappali 59/parte e 112.

(12534)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lamezia » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lamezia », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Lamezia »

Art. 1.

La denominazione di origine « Lamezia » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lamezia » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Greco nero (localmente noto anche come Marsigliana) dal 40 al 70%;

Gaglioppo (localmente noto anche come Magliocco) dal 10 al 25%;

Nerello mascalese e/o Nerello cappuccio dal 20 al 30%.

Possono concorrere alla produzione di tale vino le uve delle varietà di viti « raccomandate » o « autorizzate » per la provincia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Curringa, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, S. Eufemia di Lamezia, S. Pietro a Maida con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione del vino che risponde ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di S. Eufemia Lamezia, il limite segue la strada statale Tirrena inferiore (n. 18) verso nord-ovest e superata la stazione ferroviaria di Falerna di circa km 1 in località Posto del Bosco, incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione nord-est sino alla strada per Castiglione Marittimo raggiungendo lungo questa il centro abitato. Da Castiglione Marittimo, in direzione sud-est, prosegue per il sentiero che attraversa le quote 201, 195, 243, 206, costeggiando ad ovest Serra di Pirro, raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro), risale il corso d'acqua e all'altezza della quota 287 per una retta, in direzione est, raggiunge la strada che segue verso nord-est attraverso le località Pantanello e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria. Da Gizzeria prosegue verso sud-est per la strada statale n. 18 (diramazione) fino al km 28,200 circa, all'incrocio con il torrente Bagni, segue questi verso nord fino alla confluenza del fosso Difesa che risale in direzione nord-est fino ad incrociare la strada in località fondo Destre; segue tale strada in direzione est sino allo incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso sud-est per il sentiero che, passando a nord di Crozzano e a sud di c.se Bucolia di sotto, raggiunge il corso d'acqua affluente del torrente Cantagalli, risale tale affluente verso nord e giunto alla quota 615 prosegue verso sud per il sentiero e per la strada poi fino ad incrociare il confine comunale di S. Eufemia di Lamezia (Dosso Lupino) che segue verso est sino a raggiungere Palmatico, prende quindi la strada per Pianopoli che segue in direzione sud, supera Accaria Rosaria, Galli e Feroleto Antico e attraversa Pianopoli e raggiunge la linea ferroviaria (quota 106), all'imbocco della galleria posta in prossimità della stazione di Feroleto Antico. Segue quindi la linea ferroviaria in direzione sud-est sino all'incrocio con la strada statale delle Calabrie in prossimità del km 12,200 prosegue per tale strada verso ovest fino a raggiungere in prossimità del km 17,800 l'incrocio con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro abitato per proseguire verso sud-est lungo la strada che passando per la quota 203 raggiunge il confine comunale di Maida sul torrente Conicello, prosegue lungo tale confine verso ovest fino alla quota 217 sul torrente Rodia da dove, seguendo una retta in direzione sud-ovest, raggiunge il km 6,400 della strada statale n. 181, prosegue quindi lungo questa in direzione ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue la strada che attraversa i centri abitati di S. Pietro a Maida e Curringa sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* in prossimità del km 32 e quindi lungo questa procede verso sud sino ad incontrare il confine comunale di Filadelfia (km 33,800) segue tale confine, in direzione sud-ovest prima e poi sud-est e sud, fino a raggiungere la strada per Filadelfia al km 8,400 circa, procede lungo questa fino al km 8 per proseguire poi sul sentiero che in direzione sud raggiunge la strada per Francavilla Angitola e lungo questa tale centro abitato. Da Francavilla Angitola segue verso est il sentiero che incrocia il corso d'acqua Fiumicello, discendendolo verso sud-ovest sino ad incrociare la strada statale

n. 19-*bis* a nord-est di M.S. Domenica e lungo tale strada prosegue verso ovest e poi nord fino al km 36 (Piana di Curringa). Dal km 36 segue una retta verso nord fino ad incrociare la stazione ferroviaria di Curringa, e quindi lungo la linea ferroviaria raggiunge, prima della stazione di S. Pietro a Maida Scalo, il confine comunale di S. Eufemia di Lamezia, lungo questi prosegue verso nord-est prima e poi nord-ovest sino al ponte S. Ippolito (località il Palazzo). Da ponte S. Ippolito segue verso ovest il corso d'acqua che costeggia la località Scannagatti fino alla strada statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa in direzione nord il centro abitato di S. Eufemia di Lamezia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lamezia » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva per la produzione del vino « Lamezia » non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro in coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solamente in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Lamezia » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso cerasuolo più o meno carico;
odore: gradevole, delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei e trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12430)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Parziale annullamento del decreto ministeriale 9 gennaio 1976 concernente lo scioglimento della società cooperativa trasporto carrettieri « S. Antonio », già cooperativa carrettieri « S. Antonio » - Barletta, in Barletta.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1976 il decreto ministeriale 9 gennaio 1976 è stato annullato limitatamente alla parte riguardante lo scioglimento ex art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa trasporto carrettieri « S. Antonio », già cooperativa carrettieri « S. Antonio » - Barletta, in Barletta (Bari), costituita per rogito Ortona in data 29 gennaio 1955, rep. n. 17101, reg. soc. n. 1629.

(12533)

Scioglimento di trentuno società cooperative

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aldring, in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Vallania in data 1° settembre 1969, rep. n. 59579, reg. soc. n. 1130;

2) società cooperativa edilizia Case popolari, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 28 aprile 1964, rep. numero 70397, reg. soc. n. 3433;

3) società cooperativa edilizia Il Lavoratore, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 24 novembre 1964, repertorio n. 78698, reg. soc. n. 3497;

4) società cooperativa di consumo lavoratori gruppo Montecatini, Novara, in Novara, costituita per rogito Prolo in data 10 marzo 1951, rep. n. 1377/853, reg. soc. n. 2263;

5) società cooperativa edilizia Moncenisio, in Novara, costituita per rogito Ialenti in data 14 aprile 1964, rep. n. 21491, reg. soc. n. 2423;

6) società cooperativa edilizia San Lorenzo, in Novara, costituita per rogito Ferro in data 15 aprile 1964, rep. n. 250, reg. soc. n. 3426;

7) società cooperativa edilizia San Marco, in Novara, costituita per rogito Ferro in data 23 giugno 1964, rep. n. 489, registro società n. 3476;

8) società cooperativa edilizia Spes, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 28 novembre 1963, rep. n. 28426, reg. soc. n. 3359;

9) società cooperativa edilizia Trieste, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 24 novembre 1964, rep. n. 78700, reg. soc. n. 3496;

10) società cooperativa edilizia La mia casa, in Copertino (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 12 maggio 1962, rep. n. 5032, reg. soc. n. 2299;

11) società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori edili La Vittoria, già Fascista, in Maglie (Lecce), costituita per rogito Nicolano in data 20 dicembre 1929, reg. società n. 1159;

12) società cooperativa di produzione e lavoro fra lavoratori edili ed assimilati Saverio Sticchi, in Maglie (Lecce), costituita per rogito Macrì in data 5 luglio 1948, rep. n. 5845, reg. soc. n. 1587;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Fede, lavoro, libertà, in Supersano (Lecce), costituita per rogito Coluccia in data 15 settembre 1950, rep. n. 1879, reg. soc. n. 1706;

14) società cooperativa mista Sant'Antonio, in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 8 maggio 1957, rep. n. 1408, reg. soc. n. 2039;

15) società cooperativa edilizia Duemila, in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 6 aprile 1968, rep. n. 2828, registro società n. 4541;

16) società cooperativa edilizia Nuraghe, in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 22 marzo 1968, rep. n. 485, registro società n. 4509;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Sant'Antonio del Giglio, in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 3 gennaio 1969, rep. n. 35716, reg. soc. n. 4710;

18) società cooperativa L'Agricola, in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Piu in data 4 settembre 1958, rep. n. 31533/17450, reg. soc. n. 824;

19) società cooperativa agricola Unione pastori di Masullas e Siris, in Masullas (Oristano), costituita per rogito Contu in data 15 ottobre 1962, rep. n. 37725, reg. soc. n. 925;

20) società cooperativa di produzione e lavoro tessitrici di Morgongiori, in Morgongiori (Oristano), costituita per rogito Contu in data 19 febbraio 1965, rep. n. 56926, reg. soc. n. 3910;

21) società cooperativa pescatori San Michele, in Nurachi (Oristano), costituita per rogito Passino in data 29 ottobre 1966, rep. n. 25919, reg. soc. n. 1069;

22) società cooperativa di produzione e lavoro artigiana Marvy, in Quartu Sant'Elena (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 3 dicembre 1964, rep. n. 53830, reg. soc. n. 3832 (3836);

23) società cooperativa agricola Armentaria S. Michele, in Silì di Oristano, costituita per rogito Congiu in data 2 dicembre 1963, rep. n. 21505/15743, reg. soc. n. 965;

24) società cooperativa agricola Unione pastori di Ula Tirso, in Ula Tirso (Oristano), costituita per rogito Contu in data 16 luglio 1962, rep. n. 36359, reg. soc. n. 929;

25) società cooperativa agricola San Patrizio, in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 3 luglio 1965, repertorio n. 62936, reg. soc. n. 3978;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiancasa, in Irgoli (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 16 aprile 1966, rep. n. 54208, reg. soc. n. 436;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Aurora, in Sadali (Nuoro), costituita per rogito Perrotta in data 1° novembre 1967, rep. n. 932, reg. soc. n. 197;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Arcueri, in Seui (Nuoro), costituita per rogito Perrotta in data 29 ottobre 1967, rep. n. 921, reg. soc. n. 196;

29) società cooperativa trasporto S. Maria a Torres, in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 15 gennaio 1970, rep. n. 70061, reg. soc. n. 1906;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Prestazione mano d'opera industriale, in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 23 maggio 1969, rep. n. 21339, reg. società n. 1852;

31) società cooperativa Riviera del Corallo trasporti turistici, in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 24 novembre 1967, rep. n. 48392, reg. soc. n. 1732.

(12081)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario in provincia di Oristano e di Nuoro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Franco Locci è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Oristano).

Il sig. Luigi Muscas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Oristano).

Il sig. Attilio Cau è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Oristano).

Il sig. Salvatore Matta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palmas Arborea (Oristano).

Il sig. Antonio Piras è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oniferi (Nuoro).

Il sig. Antonio Ventroni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Budoni (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(12325)

Nomina del presidente della cassa comunale di credito agrario di Baratili S. Pietro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Pietro Fanari è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baratili S. Pietro (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(12326)

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia all'istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(12472)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 22, in data 10 novembre 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia - Bologna: modificazione e riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 20, in data 12 giugno 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia - Catania: riapertura dei termini e modificazione (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 17, in data 28 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per l'ingegneria dei sistemi per l'elaborazione delle informazioni - Milano: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 12, in data 19 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 15, in data 24 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 16, in data 25 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le ricerche geotermiche - Pisa: riapertura dei termini e modificazione (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 16, in data 25 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale animali da laboratorio - Roma: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 12, in data 19 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno - Vitulazio (Caserta): riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 14, in data 22 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 20, in data 12 giugno 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 20, in data 12 giugno 1976).

Si comunica che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 10 dicembre 1976, e che per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi all'ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(12606)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 ottobre 1976, è pubblicato il decreto ministeriale 20 agosto 1976, n. 00/59017, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1976, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 20, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova i vincitori ed un idoneo del concorso, per esami, a quattro posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1975, n. 00/34122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 novembre 1975.

(12329)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario ed aiuto di psichiatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità per l'anno 1975 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione in data 11 febbraio 1976 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1976, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità;

Visti i propri decreti in data 10 febbraio 1976 e 5 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1976 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 14 maggio 1976, con i quali sono stati approvati gli elenchi dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la commissione incaricata di procedere all'estrazione dagli elenchi di cui ai decreti sopra citati, dei nominativi dei professori universitari, nonchè dei sovraintendenti e direttori sanitari e dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità;

Viste le risultanze delle operazioni di sorteggio effettuate dalla predetta commissione nel giorno 5 giugno 1976 presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la commissione esaminatrice dell'esame nazionale e regionale di idoneità a primario ed aiuto di psichiatria, sessione anno 1975, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

PSICHIATRIA

PRIMARIO

Presidente:

Marletta prof. Mario, dirigente generale, segretario generale del Consiglio superiore di sanità, sede.

Componenti:

Buscaino prof. Giuseppe Andrea, direttore della clinica di malattie nervose e mentali dell'Università di Napoli;

Jaria prof. Antonino, direttore psichiatrico dell'ospedale S. Maria della Pietà di Roma;

Caraffa prof. Tito, ospedale neuropsichiatrico provinciale di Ancona;

Caserio prof. Reginaldo, ospedale neuropsichiatrico di Bergamo.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore di sezione, direzione generale ospedali, sede.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 24 settembre 1976 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

AIUTO

Presidente:

D'Alessandro dott. Francesco, primo dirigente medico, direzione generale alimentazione, sede.

Componenti:

Maleci prof. Osvaldo, direttore della clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Firenze;

Cante prof. Carmine, ospedale psichiatrico provinciale « L. Bianchi » di Napoli;

Luccarelli prof. Saverio, ospedale Maggiore di Milano;

Cenacchi prof. Giorgio, ospedale neuropsichiatrico provinciale di Varese.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore di sezione, direzione generale ospedali, sede.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 20 novembre 1976 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 2.

Eventuali variazioni delle date di svolgimento degli esami verranno comunicate direttamente agli interessati nei termini previsti dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi a posti nell'Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. A componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 2.900.000 (duemilioninovecentomila lire) distinta per i vari esami secondo quanto riportato nello allegato prospetto, graverà sul cap. 1534 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1976
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 299

(12445)

Integrazione dell'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1973, 11 agosto 1974, 14 agosto 1974 e 16 maggio 1975 che predispongono l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste l'istanza in data 16 dicembre 1969 e la certificazione prodotte dal prof. Ruiu Antonio Maria al fine di essere iscritto nell'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'ulteriore documentazione, trasmessa ad integrazione della precedente, da cui risulta che il prof. Ruiu ha conseguito l'idoneità a primario di radiologia presso l'ospedale psichiatrico di Volterra in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Vista, inoltre, la documentata istanza in data 1° dicembre 1969, prodotta dal prof. Michele Laddaga che ha conseguito l'idoneità nel menzionato concorso;

Ritenuto di dover integrare il suddetto elenco con i nominativi dei citati sanitari;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
888. Laddaga Michele	Gallipoli - 29 maggio 1925					si		
889. Ruiu Antonio Maria	Siligo - 4 dicembre 1922					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12328)

OSPEDALE PSICHIATRICO DI VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli scientifici e pratici, a quattro posti di aiuto e tre posti di medico psichiatra assistente del servizio di salute mentale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, nonchè le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria dell'amministrazione provinciale di Pavia.

(12610)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(12549)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(12542)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

È' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di direttore della farmacia ospedaliera aperta al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(12547)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(12536)

OSPEDALE DI BRUNICO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Brunico (Bolzano).

(12572)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763150)